



# STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "PROTEZIONE CIVILE DI CASTELLO DI GODEGO"

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

*ART. 1 (Denominazione e sede)*

1. È costituito, nel Rispetto del D. Lgs. N.117 del 2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, denominato:

**«PROTEZIONE CIVILE DI CASTELLO DI GODEGO ODV»**

che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. L'Organizzazione di Volontariato ha sede in Castello di Godego Via Marconi n. 58. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### ART. 2 (Statuto)

1. L'Organizzazione di Volontariato "Protezione Civile di Castello di Godego ODV» è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### ART 3 (Efficacia dello Statuto)

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

#### ART 4 (Modificazione dello Statuto)

1. Il presente Statuto è modificato con deliberazione della assemblea straordinaria, adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### *ART. 5 (Interpretazione dello Statuto)*

1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al codice civile.

### **TITOLO II – FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE**

#### *ART. 6 (Finalità nell'obiettivo)*

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare:
  - attività di Soccorso e Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio n.225 e s.m.i.;
  - attività di tutela e di valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente.
  - diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile in ambito scolastico e verso la cittadinanza
3. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
  - D. Lgs. 117/2017, art. 5, comma 1, lett. A: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
  - D. Lgs. 117/2017, art. 5, comma 1, lett. Y: protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
  - D. Lgs. 117/2017, art. 5, comma 1, lett. E: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  - D. Lgs. 117/2017, art. 5, comma 1, lett. I: organizzazione e gestione di attività culturali, di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, D. lgs. 117/2017;
  - D. Lgs. 117/2017, art. 5, comma 1, lett. U: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5, D. lgs. 117/2017.
4. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
  - a) in caso di emergenze e calamità naturali:
    - attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento ai sensi dell'art. 2 commi da 1 a 7 del Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n.1 e s.m.i.;
    - interventi di tipo idraulico-idrogeologico e logistica/gestionale;
    - interventi in ausilio degli Enti Locali ed alle altre componenti del Sistema Nazionale della Protezione Civile;
    - supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'Amministrazione Comunale;
    - attività socio-assistenziale;

- soccorso e assistenza sanitaria;
  - predisposizione e somministrazione dei pasti nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione;
  - informazione alla popolazione;
- b) attività di supporto ai servizi sociali ad esempio tramite il trasporto per prestazioni socio-sanitarie di persone disagiate e bisognose, la fornitura di pasti a domicilio a soggetti bisognosi, etc;
- c) attività di formazione e divulgazione della cultura della Protezione Civile attraverso incontri/lezioni in ambito scolastico, ecc.
- d) attività di formazione e divulgazione della cultura della valorizzazione e tutela del territorio e dell'ambiente.
5. Per il migliore perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto e nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli, l'associazione può cooperare con Enti o Istituzioni pubbliche e con altre organizzazioni di volontariato.
6. Attività di assistenza organizzativa agli eventi di rilevante impatto locale ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012 (e successive modifiche) limitatamente alle seguenti specifiche mansioni:
- supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'Amministrazione Comunale
  - attività socio-assistenziale
  - soccorso e assistenza sanitaria in ausilio agli Enti preposti per tale specifica mansione
  - predisposizione e somministrazione dei pasti nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione
  - informazione alla popolazione
7. L'organizzazione può avvalersi dei propri soci per lo svolgimento di specifiche attività in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile, nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori della manifestazione, evento ecc..., fatte salve che esse risultino legittimamente eseguibili a cura dei propri aderenti. In tal caso è escluso l'impiego di loghi, stemmi o emblemi riconducibili alla protezione civile.
8. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
9. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
10. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

#### *ART. 7 (Ambito di attuazione delle finalità)*

1. L'organizzazione di volontariato opera in tutto il territorio Nazionale.

### **TITOLO III – GLI ADERENTI**

#### **ART. 8 (Ammissione)**

1. Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
5. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **ART. 9 (Diritti)**

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:
  - eleggere gli organi dell'organizzazione e di essere eletti negli stessi;
  - essere informati sulle attività dell'organizzazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
  - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente Statuto;
  - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
  - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

#### **ART. 10 (Doveri)**

1. Gli aderenti all'organizzazione devono:

- tenere verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione un comportamento animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale;
- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### *ART. 11 (Volontario e attività di volontariato)*

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### *ART. 12 (Perdita della qualifica di associato)*

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

### **TITOLO IV – GLI ORGANI**

#### *ART. 13 (Indicazione degli organi)*

1. Sono organi dell'organizzazione:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;

- l'Organo di Controllo.
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **CAPO I - L'assemblea**

### *ART. 14 (Composizione e compiti)*

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'organizzazione nonché la sua trasformazione, fusione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. Ogni associato può conferire ad altro aderente delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
6. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
  - a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
  - b) approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo e il bilancio sociale, quando previsto;
  - c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - e) delibera sull'esclusione degli associati,
  - f) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
  - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
  - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

### *ART. 15 (Convocazione)*

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

3. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto (lettera o e-mail) contenente l'ordine del giorno, la data della riunione, l'orario, il luogo e l'eventuale data di seconda convocazione, almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

#### **ART. 16 (Validità della Assemblea ordinaria)**

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega.
2. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

#### **ART. 17 (Votazione)**

1. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

#### **ART. 18 (Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

### **CAPO II - Il Consiglio Direttivo**

#### **ART. 19 (Composizione)**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea degli aderenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

#### **ART. 20 (Presidente e vice Presidente del Consiglio direttivo)**

1. Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea tra suoi componenti. Il vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente in sua assenza o impedimento ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

#### **ART. 21 (Durata e funzioni)**

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di cinque anni e può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza assoluta degli aderenti. I consiglieri possono essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
5. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
6. In particolare, tra gli altri compiti:
  - a) amministra l'organizzazione,
  - b) attua le deliberazioni dell'Assemblea,
  - c) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  - d) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
  - e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
  - f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  - g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
  - h) disciplina l'ammissione degli associati,
  - i) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

### **CAPO III - Il Presidente**

#### **ART. 22 (Elezione)**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la presenza di almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **ART. 23 (Durata)**

1. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea, con la presenza di almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente
3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

#### *ART. 24 (Funzioni)*

1. Il Presidente:

- rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione;
- convoca l'Assemblea e il consiglio, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio in merito all'attività compiuta;
- presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e cura che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione, dove possono essere consultati dagli aderenti.

### **CAPO IV – Organo di Controllo**

#### *ART. 25 (Funzioni)*

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di Controllo:
  - a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. N.117 del 2017 e s.m.i... Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Esercita, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### *ART. 26 (Libri sociali)*

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
  - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 5 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

## **TITOLO V - LE RISORSE ECONOMICHE ED I BENI STRUMENTALI**

### **ART. 27 (Indicazioni delle risorse)**

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) contributi e quote associative;
  - b) contributi pubblici e privati;
  - c) donazioni e lasciti testamentari;
  - d) rendite patrimoniali;
  - e) attività di raccolta fondi;
  - f) rimborsi da convenzioni;
  - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

### **ART. 28 - (I beni strumentali)**

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

### **ART. 29 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo utilizzo del patrimonio)**

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

### **ART. 30 (Contributi)**

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. I contributi che non provengono da convenzioni o da quote associative, vengono considerati contributi straordinari.

*ART. 31 (Erogazioni, donazioni e lasciti)*

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

*ART. 32 (Scioglimento e devoluzione dei beni)*

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione diversa imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.

**TITOLO VI - IL BILANCIO**

*ART. 33 (Bilancio e conto consuntivo)*

1. E' redatto nei modi previsti dagli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.
2. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono elaborati dal consiglio direttivo.
3. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
4. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

*ART. 34 (Approvazione del bilancio)*

1. I bilanci sono approvati dalla assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il consuntivo.
2. Sono depositati presso la sede della organizzazione almeno quindici giorni prima della seduta prevista per l'approvazione e possono essere consultati da ogni aderente.
3. Il bilancio consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

*ART. 35 (Bilancio sociale)*

*ART. 35 (Bilancio sociale)*

4. E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

**TITOLO VII - LE CONVENZIONI**

*ART. 36 (Deliberazione delle convenzioni)*

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

**TITOLO VIII - DIPENDENTI E COLLABORATORI**

*ART. 37 (Personale retribuito)*

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

**TITOLO IX - LA RESPONSABILITÀ**

*ART. 38 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)*

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

*ART. 39 (Responsabilità della organizzazione)*

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

*ART. 40 (Assicurazione dell'organizzazione)*

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

**TITOLO X - RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI**

*ART. 41 (Rapporti con enti e soggetti)*

1. L'organizzazione. disciplina con apposito regolamento rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

**TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI**

*ART. 42 (Disposizioni finali)*

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

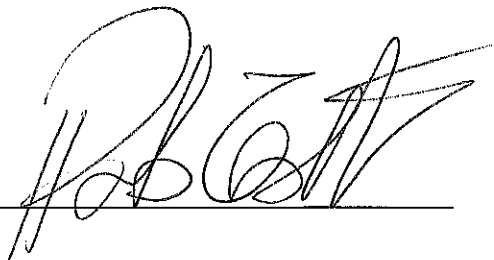
*ART. 43 (Norma transitoria)*

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Castello di Godego li 27 Novembre 2019

Il Presidente

PAOLO TOSETTO



Il Segretario

ALESSANDRO PARTESOTTI

